



Prefettura di Terni
Ufficio territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

ai sensi dell'art. 35, comma 8° della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

TRA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

REGIONE UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI

COMUNI DI (ARRONE- FERENTILLO -MONTEFRANCO-POLINO)

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE I.N.P.S. UMBRIA

DIREZIONE PROVINCIALE I.N.A.I.L.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE UMBRIA

A.T.E.R. UMBRIA

TESEF TERNI

CASSA EDILE

ANCE TERNI

CONFAPI ANIEM

CONFARTIGIANATO IMPRESE

C.N.A.

SINDACATO FILLEA C.G.I.L.

SINDACATO FILCA C.I.S.L.

SINDACATO FENEAL U.I.L.



Prefettura di Terni
Ufficio territoriale del Governo

PREMESSO CHE

- risulta necessario, in attuazione delle previsioni dell'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nell'attività di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato nei territori interessati dagli eventi sismici 2016/2017;
- costituisce interesse congiunto delle parti firmatarie del presente Protocollo monitorare i cantieri della ricostruzione al fine di migliorare la programmazione e il coordinamento delle attività informative, di prevenzione, di controllo sui cantieri edili pubblici e privati presenti sul territorio provinciale.

VISTI

- l'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto dalla Struttura di Missione *ex art.* 30 D.L. n.189/2016, dal Commissario straordinario del governo ai sensi del d.P.R. 9 settembre 2016, dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA e, limitatamente a quanto prevede l'art. 10, dagli Ispettorati Interregionali del Lavoro e dalle OOSS maggiormente rappresentative;
- l'Accordo del 7 febbraio 2018 in materia di DURC di congruità tra il Commissario Straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni-Vicecommissari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Struttura di Missione, l'INAIL, l'INPS e le parti sociali del settore edile;
- l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 30 aprile 2021 dalla Struttura di Missione *ex art.* 30 D.L. n.189/2016 e dal Commissario straordinario del governo;



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

OBIETTIVI

I contenuti del presente protocollo saranno applicati in tutti i cantieri pubblici e privati connessi alla ricostruzione post sisma 2016.

Il presente protocollo ha la finalità di attuare una serie di attività volte allo sviluppo di una ricostruzione post sisma svolta in sicurezza e legalità, che possa garantire lavoro, salute, sviluppo del territorio e risorse pubbliche impiegate per la loro totalità nell'economia reale.

Pertanto, a tali fini, si pone l'obiettivo di prevenire fenomeni quali il lavoro nero o grigio, il *dumping* contrattuale, i fenomeni elusivi, la concorrenza sleale, l'evasione contributiva, i fenomeni infortunistici, ma anche di sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata, allo scopo di una corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, fatte salve le specifiche competenze in materia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, cui spetta anche il coordinamento delle azioni di contrasto al lavoro irregolare.

Articolo 2

TAVOLO PERMANENTE E IMPEGNI DELLE PARTI

2.1 Tavolo Permanente

I sottoscrittori del presente Protocollo sono componenti di diritto del Tavolo Permanente previsto dall'art.35 comma 8 del dl n.189/2016, di seguito indicato Tavolo Permanente.

Il Tavolo Permanente è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato e ne fa parte di diritto il Commissario al Sisma 2016 o un suo delegato.

Il Prefetto potrà inoltre individuare anche altri Enti o Uffici a livello provinciale quali componenti del Tavolo Permanente.

2.2. Impegni delle Parti

L'Ente bilaterale territoriale di settore previsto all'interno del CCNL Edilizia, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

piano nazionale, d'ora in avanti TESEF di Terni, nell'ambito della sua attività collettiva a tutela dei lavoratori, assolve il ruolo di autocontrollo sociale delle imprese edili iscritte ed è garanzia di legalità, di rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro e concorre ad assicurare il principio di leale concorrenza fra le imprese.

Le Associazioni di categoria e loro Società di diretta emanazione e il TESEF di Terni promuovono le buone prassi, la formazione, l'informazione e le attività consulenziali per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza nei cantieri edili, favorendo quindi un corretto sistema di prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.

La Prefettura di Terni si impegna a promuovere l'adesione al presente protocollo di tutti gli Enti pubblici impegnati in provincia nella ricostruzione post sisma, nella qualità di committenti.

Gli Enti pubblici interessati si adopereranno per intervenire direttamente nei confronti delle aziende che risultino inadempienti rispetto ai contenuti del presente protocollo, attivando tutti i presidi previsti dalla legge.

Articolo 3 IMPEGNI COMUNI

3.1 Contratto di lavoro

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.L. 189/2016, il contratto di lavoro applicato per tutti i lavoratori dipendenti impiegati in cantiere nell'ambito delle lavorazioni edili, dovrà essere esclusivamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) o Contratti di secondo livello, derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa degli stessi del luogo in cui è situato il cantiere di cui trattasi. In caso di applicazione di altre tipologie contrattuali, la ditta esecutrice dovrà preventivamente darne comunicazione alla Cassa Edile competente, spiegandone sinteticamente le ragioni oggettive. La Cassa Edile territoriale di Terni, qualora ravvisasse irregolarità sull'applicazione del contratto, lo comunicherà agli organi preposti per l'attivazione degli accertamenti di competenza, informandone il Tavolo Permanente per gli opportuni approfondimenti.

3.2 Prevenzione del lavoro grigio

Al fine di prevenire il fenomeno di utilizzo di tipologie contrattuali atipiche per il



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

settore delle costruzioni, in ogni cantiere il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro sarà prioritariamente quello del tempo indeterminato *full time*.

In caso di rapporti di lavoro diversi dal tempo indeterminato *full time*, tempo determinato *full time* e apprendistato, la ditta esecutrice dovrà preventivamente darne comunicazione alle Casse Edili territoriali presso cui è iscritta, precisando i motivi che l'hanno indotta all'utilizzo di contratti di lavoro atipici.

3.3 Tutela della salute e della sicurezza

Al fine di prevenire fenomeni infortunistici e monitorare le condizioni di benessere e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere, per tutta la sua durata, il TESEF ed l' RLST — Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale - predisporranno, anche a richiesta delle imprese, visite periodiche in ogni singolo cantiere. A tal fine, l'INAIL potrà realizzare specifiche iniziative di informazione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la divulgazione di buone pratiche del settore.

Sarà cura dei citati organismi trasmettere report periodici semestrali delle attività svolte al Tavolo Permanente.

3.4 Monitoraggio

La Cassa edile di Terni con cadenza mensile estrapola sulla base dei dati disponibili l'elenco delle imprese presenti nei cantieri della ricostruzione che non sono iscritte agli Enti Bilaterali.

L'elenco è reso disponibile al Tavolo Permanente per ogni consentita valutazione tenendo conto del monitoraggio effettuato dal gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 78 del 2/08/2019.

3.5 Formazione obbligatoria

Per la formazione di primo ingresso le imprese si avvarranno in via prioritaria degli Enti Bilaterali territoriali di settore. Per i percorsi formativi obbligatori in materia di sicurezza (aggiornamento e corsi specifici) le imprese si potranno avvalere di tutti i soggetti individuati dalla normativa vigente e quindi Associazioni di categoria e loro Società di servizi di diretta emanazione, degli Enti Bilaterali territoriali di settore. Ai sensi della normativa vigente, i corsi obbligatori sulla sicurezza destinati ai lavoratori e svolti presso le Associazioni di categoria e le loro società di servizi dovranno essere realizzati “in collaborazione con gli EE.BB. territoriali di settore”.



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

Sarà cura del TESEF e degli Enti di formazione accreditati mettere a disposizione del Tavolo Permanente *report* semestrali delle attività svolte in tale ambito.

TESEF metterà a disposizione del Tavolo permanente solo le attività erogate dall'ente stesso.

3.6 Comunicazione settimanale di cantiere

In attuazione delle Terze Linee-guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, approvate dal C.I.P.E. nella seduta del 21 marzo 2018, si stabilisce di attuare la comunicazione del Settimanale di Cantiere come ulteriore strumento di prevenzione nella lotta alla criminalità organizzata ed alle mafie.

Ogni impresa dovrà trasmettere per ciascun cantiere in cui sono presenti i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana successiva a quella in cui viene effettuata la comunicazione.

La lista dei dipendenti dovrà contenere il codice del cantiere indicato nella notifica preliminare.

La comunicazione dovrà essere fatta alla Cassa edile di Terni e per conoscenza alla Prefettura di Terni, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni-Rieti nonché al Direttore dei lavori.

La comunicazione diverrà obbligatoria dal momento in cui la piattaforma informatica verrà adeguata alle ulteriori necessità di controllo.

3.7 Sistemazione alloggiativa dei dipendenti

Tutte le imprese con sede al di fuori della Regione Umbria, all'atto dell'apertura del cantiere, comunicheranno a TESEF, le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti e l'indirizzo della loro dimora.

La Cassa Edile di Terni metterà a disposizione i dati dei cantieri al fine del confronto con le comunicazioni pervenute a TESEF. I cantieri dei quali non è pervenuta la comunicazione rispetto alle sistemazioni alloggiative sono segnalati al Tavolo Permanente.

Il Tavolo Permanente predisporrà un intervento mirato alla regolarizzazione delle imprese: invierà una preventiva nota di invito a comunicare la sistemazione alloggiativa dei dipendenti e, in caso di mancato riscontro, trasmetterà all'ITL richiesta di accertamento ispettivo. Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.L. n. 189/2016 le Parti Sociali definiranno, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, gli *standard* minimi alloggiativi.



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

Tale disposizione si applica anche alle imprese con sede in Umbria che ricorreranno alla sistemazione alloggiativa per i propri operai.

3.8 Accoglienza lavoratori

Per assicurare la qualità alloggiativa dei lavoratori impegnati nella ricostruzione verranno promosse una serie di azioni finalizzate a stipulare una convenzione tipo tra le Associazioni rappresentative delle imprese edili e quelle di categoria del turismo della Provincia di Terni finalizzata a definire prezzi concordati per la ricettività alberghiera ed extralberghiera e per la somministrazione dei pasti ai lavoratori impegnati nella ricostruzione.

I riferimenti e contenuti per tale convenzione possono essere desunti da quanto concordato per l'assistenza ai terremotati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la gestione emergenza sisma 2016.

3.9 Prime indicazioni sugli standard qualitativi degli alloggi

In attuazione a quanto disposto dal comma 3.8 il Tavolo Permanente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del protocollo, deve definire gli standard minimi alloggiativi.

Si forniscono al riguardo alcune prime indicazioni per la definizione di tali standard che potranno anche essere oggetto di modifica ed integrazione nell'accordo tra le parti sociali:

- a) nelle camere delle strutture ricettive con superficie fino a 16 mq. È possibile ospitare al massimo due persone;
- b) gli alloggi residenziali privati che le imprese affitteranno possono contenere al massimo rispettivamente: con superficie fino a 40 mq. 2 lavoratori; con superficie fino a 75 mq. 4 lavoratori; con superficie fino a 100 mq. 6 lavoratori.

3.10 Regolarità: DURC di congruità

Le Casse Edili sono tenute ad emettere il DURC di congruità per i cantieri pubblici e privati della ricostruzione secondo quanto stabilito dalle norme e dalle Ordinanze del Commissario della Ricostruzione nell'ambito e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. A tal proposito, tutte le denunce mensili fatte agli EE.BB. dovranno essere effettuate per cantiere e non per azienda. La Cassa Edile di Terni, con cadenza mensile, mette a disposizione del ~~al~~ Tavolo Permanente l'elenco delle imprese edili per le quali continui a risultare un DURC non congruo, anche a seguito delle procedure previste per la regolarizzazione del cantiere, affinché il Tavolo possa disporre le opportune verifiche anche attraverso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria e l'Ispettorato Territoriale



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

Lavoro di Terni-Rieti.

3.11 Dumping contrattuale

Al fine di porre argine al dilagare del fenomeno perpetrato da imprese iscritte all'INPS come edili ma che applicano ai propri lavoratori CCNL di altri settori, o contratti stipulati con organizzazioni sindacali comparativamente non rappresentative sul piano nazionale, con cadenza semestrale, la Direzione Regionale INPS Umbria mette a disposizione del Tavolo Permanente gli elenchi delle imprese iscritte col codice "edilizia" codificati per codice fiscale/partita Iva dell'azienda. Il Tavolo Permanente incrocerà tali dati con gli elenchi delle imprese edili iscritte presso le Casse Edili territoriali e la risultanza di tale incrocio sarà oggetto di specifico intervento mirato da parte dello stesso Tavolo.

3.12 Collaborazione tra Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro ed Enti Bilaterali- Badge elettronico

Al fine di permettere all'ITL una più incisiva e mirata efficacia delle proprie attività, il TESEF di Terni, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D.L. 189/2016 e quanto concordato con l'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra la Struttura di Missione e il Commissario al Sisma 2016 in data 30 aprile 2021 all'art. 6, predisporrà un *badge* di riconoscimento per tutti i lavoratori dipendenti di imprese (anche per quelle non iscritte presso le rispettive Casse Edili), recante anche indicazioni informative aggiuntive che ASL e ITL riterranno utili per identificare il lavoratore e la regolarità amministrativa dell'impresa, tenendo conto di quanto definito con apposito accordo di collaborazione sottoscritto con il Commissario presso la Prefettura di Macerata in data 16 dicembre 2019. Il TESEF ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale comunicheranno al Tavolo Permanente ed agli Organi di Vigilanza, con cadenza mensile, i cantieri nei quali hanno effettuato le loro attività consulenziali. Pur nell'assoluta autonomia di programmazione delle attività ispettive, gli Organi di Vigilanza potranno tenere in considerazione le risultanze delle attività poste in essere dal TESEF e dai RLST.

Analogamente si dovrà provvedere per i lavoratori di altri settori e per i lavoratori autonomi.

Le Asl e l'Ispettorato Territoriale del lavoro produrranno al Tavolo Permanente *report* statistici periodici sull'andamento della vigilanza nei cantieri e l'indicazione dei cantieri già visitati.

L'ITL avrà cura, in coerenza con la programmazione nazionale dell'INL, di assicurare adeguata vigilanza dei cantieri alla ricostruzione, valutando, in ragione delle indicazioni



Prefettura di Terni

Ufficio territoriale del Governo

fornite dalle competenti Direzioni Centrali, le segnalazioni del Tavolo Permanente e delle parti sociali.

3.13 Liste di prenotazione

Sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro che si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori non residenti. Per residenti si dovrà intendere residenti in uno dei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n.189 del 2016 e s.m.i., mentre la tenuta delle liste di prenotazione dovrà essere a livello provinciale.

Le imprese in regola con quanto previsto dai commi 1, 3, 4 e 6 dell'art. 35 del dl n. 189 che intendono assumere lavoratori per le opere di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 35 dovranno obbligatoriamente attingere a dette liste (eventualmente facendo produrre la relativa istanza ai già occupati presso l'impresa stessa) senza tuttavia obbligo di preferire la sezione dei residenti e senza obbligo di rispettare eventuali graduatorie.

L'accesso alle liste è a domanda, anche per via telematica, da parte del lavoratore interessato e le stesse saranno tenute presso il Centro per l'impiego e le Casse Edili con modalità informatiche.

Articolo 4

INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Il presente Protocollo può essere integrato o modificato in ogni momento, di comune accordo tra le Parti, anche con riferimento a nuove esigenze che possano sorgere nel corso della collaborazione o alla necessità od opportunità di una più puntuale definizione di strumenti e modalità di collaborazione.

Articolo 5

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Protocollo, che le parti sottoscrivono ciascuna per quanto di competenza in relazione agli impegni espressamente indicati, ha carattere sperimentale e avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato, salvo diverse intese tra le parti.